

COMUNE DI ZENEVREDO

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA n. 8/2019

ISTITUZIONE D'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE IN PRESENZA DI NEVE E GHIACCIO DI TUTTI I VEICOLI MUNITI DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI (DA TENERE A BORDO) O PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO PER IL PERIODO DAL 20.11.2019 AL 15.04.2020 SU TUTTE LE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. N. 5 comma 3, n. 6 comma e lett. e) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 denominato "Nuovo Codice della Strada";
- Visto l'art. 1 comma 1 della Legge 29.07.2010 n. 120;
- Considerato che lungo i trascorsi periodi invernali, in concomitanza alla formazione di ghiacci sul piano viabile e di precipitazioni di carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati notevoli disagi per la circolazione veicolare la cui portata ha condizionato il flusso regolare del traffico lungo le direttrici comunali;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre rallentamenti o congestioni alla circolazione stradale, rendendo inoltre difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di manutenzione ed emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- Sentita in merito l'Amministrazione comunale ed il Sig. Sindaco Pietro Gramegna;
- Richiamata l'ordinanza Provinciale n. 298 del 11.11.2019, registrata al protocollo comunale al n. 1572 del 12/11/2019, recante oggetto "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale" tesa ad istituire medesimo obbligo su strade provinciali;

ORDINA

che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo da 20 novembre 2019 al 15 aprile 2020 transitano sull'intera rete viaria di competenza di questo Ente, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa alle Forze dell'ordine, agli Enti di Soccorso e verrà resa nota al Pubblico mediante idonea pubblicità.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 6 comma 14 del C.d.S. e s.m.i., ovvero dall'art. 7 comma 14 del C.d.S. e s.m.i.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992.

Zenevredo, 19.11.2019

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Dott. Ing. Diego Bolocchi

